

La questione diocesana

Dal censimento federale del 1980 risulta che la popolazione residente nel nostro Cantone comprendeva 265'899 abitanti. Di essi 231'653 si sono dichiarati di religione cattolica apostolica romana, la quale sino alla riforma costituzionale del 1975 era riconosciuta la sola «religione del Cantone».

Tale porzione di popolazione è raggruppata in 251 parrocchie, enti pubblici riconosciuti chiaramente dalla Legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici (1886) che si richiamerà più avanti. In precedenza le questioni amministrative e la stessa nomina dei sacerdoti in cura d'anime erano di competenza dei comuni, eccezione fatta in forma, misura e tempi diversi per le chiese collegiate o plebane di Balerna, Riva San Vitale, Lugano, Agno, Locarno, Ascona, Bellinzona, Biasca, la gestione dei cui beni rimaneva prerogativa dell'arciprete e dei suoi sacerdoti coadiutori.

Le parrocchie di rito romano (196) sono nei distretti di Mendrisio, Lugano, Locarno, Valmaggia e Bellinzona; quelle di rito ambrosiano (55), nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina, cui sono però da aggiungere quelle della Pieve Capriasca, di Brissago, Preonzo, Moleno e Gnosca¹. Le prime sino al 1884 dipendevano dal vescovo di Como; le seconde, dall'arcivescovo di Milano.

Oggi l'insieme di tutte le nostre parrocchie forma la diocesi di Lugano, i confini della quale coincidono con quelli del Cantone. Lugano ne è la sede; la chiesa di San Lorenzo, la cattedrale. L'attuale vescovo, mons. Ernesto Togni, è il settimo della serie designata dalla Santa Sede a reggere la diocesi intesa però sino al 1971 soltanto come amministrazione apostolica. I suoi antecessori con carattere vescovile ma con sedi «in partibus infidelium» furono: Eugenio Lachat di Montavon Giura (1885-1886), Vincenzo Molo di Bellinzona (1887-1904), Alfredo Peri-Morosini di Lugano (1904-1916), Aurelio Bacciarini di Lavertezzo (1917-1935), Angelo Jelmini di Tenero (1936-1968), Giuseppe Martinoli di Marolta (1968-1978).

La nostra diocesi è l'ultima, in ordine di tempo, creata in Svizzera: un risultato, questo, conseguito dopo lungo e sofferto travaglio di natura religiosa e politica, non limitato al solo nostro Cantone, ma divenuto a vari momenti problema nazionale, per la soluzione del quale entrano inoltre in causa la Santa Sede, il governo austriaco, dal quale sino al 1859 dipendeva la Lombardia, e in seguito il Regno d'Italia.

Fonti cui attingere su questo punto, almeno per quanto possa riguardare le

fasi più cruciali (sec. XIX) sono: gli *Atti del Gran Consiglio del Cantone Ticino* o i *Processi verbali del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino* (abbr.: *Verbali GC*) 1804-1886; il *Bullettino Ufficiale della Repubblica e Cantone Ticino* o *Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi della Repubblica e Cantone Ticino* (abbr.: *Leggi GC*) 1855-1888 e 1969.

Gli studiosi di casa nostra nelle loro pubblicazioni già hanno richiamata, trascritta, commentata pressoché tutta la documentazione conservata negli archivi. Né poteva essere diversamente, poiché in passato, quanto a ricerca e studio, la preferenza era data quasi unicamente alle vicende politiche del paese. Citiamo almeno: Alfredo Peri - Morosini, *La Questione Diocesana Ticinese, ovvero Origine della Diocesi di Lugano* (Einsiedeln 1892); Celestino Trezzini, *Le Diocèse de Lugano dans son origine historique et sa condition juridique* (Fribourg 1948); Franco Zorzi, *Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato nel Cantone Ticino* (Bellinzona 1969). L'argomento è pure trattato in misura frammentaria, non per questo meno interessante, da un autore anonimo: *La question du Tessin par un citoyen genevois* (Carouge 1863); da Eligio Pometta: *La questione diocesana ticinese* in «Bollettino Storico della Svizzera Italiana» e da Giuseppe Martinola nel volume *Epistolario Dalberti-Usteri* (Bellinzona 1975)².

1. Durante il Medioevo

Le terre che oggi costituiscono il Ticino sin circa agli inizi del Cinquecento dipendevano tutte politicamente da Milano o da Como. Lo stesso va detto per quanto riguardava gli affari ecclesiastici. Mancava un legame tra le nostre comunità che si mantenevano estranee le une alle altre, addirittura divise perfino quanto al rito religioso. D'altra parte, molte delle loro concezioni di vita, usi e costumi erano naturalmente in consonanza con quelli delle grandi comunità lombarde, delle quali sentivano di far parte. Di conseguenza, impensabile riusciva l'idea che le nostre terre, quanto allo «spirituale», venissero staccate dall'archidiocesi milanese e dalla diocesi comasca per formarne una a sé stante.

2. Durante la sudditanza agli Svizzeri

Dal Cinquecento alla fine del Settecento le cose vanno invece via via prendendo altra piega: la nuova giurisdizione politica non coincide più con quella ecclesiastica, sicché il nuovo sovrano temporale mal sopporta sui suoi territori una sovranità religiosa estranea, «forastiera». Donde allora la diffidenza, i malumori, gli attriti non certo sufficientemente velati nemmeno dagli ampollosi discorsi, inneggianti alla reciproca intesa, pronunciati in occasione dell'incontro tra Lanfogni e vescovi, come ad esempio avven-

ne alle falde del Ceneri nel 1741, al momento in cui il vescovo di Como Paolo Cernuschi metteva piede per la visita pastorale nel baliaggio di Locarno retto allora dall'untervaldese Peter von Flüe.

Gli Svizzeri — e sono specialmente quelli dei cantoni cattolici che dimostrano particolare aversità nei confronti del vescovo di Como, la cui Mensa possiede non irrilevanti beni entro i loro confini — ritengono che le loro prerogative debbano estendersi anche al dominio dello «spirituale»: diritti, ad esempio, di percepire tasse al momento del conferimento di benefici ecclesiastici a sacerdoti³, vigilanza sui beni delle chiese ed altro. Non quindi al popolo, che si mantenne e si mantiene fedele tanto all'arcivescovo di Milano, che dispone tra l'altro di un proprio delegato residente in una delle parrocchie ambrosiane e, dopo il 1622, d'un seminario a Pollegio, quanto al vescovo di Como che possiede residenze a Lugano con diritti sulla semi-cattedrale di San Lorenzo, a Castel San Pietro e più tardi a Balerna, ma al sovrano temporale balena l'idea di staccare da Milano e da Como le nostre terre per formare con esse una diocesi a sé stante presieduta da un vescovo «confederato». Infatti, nel 1595 gli Svizzeri auspicano, come primo passo verso la composizione della vertenza ormai in atto, che alla cattedra episcopale di Como venga chiamato il luganese Camuzzi allora vescovo di Bobbio-Piacenza.

Nulla di fatto; come nessun seguito avranno i vari interventi nel corso dei sec. XVII e XVIII presso la Curia romana, miranti a fare dei baliaggi una giurisdizione ecclesiastica autonoma con presule o almeno vicario indipendente.

Violenti sono pure i contrasti durante il quinquennio dell'Elvetica tra le autorità civili e quelle religiose derivanti da disposizioni ostili alla Chiesa, tra l'altro i sequestri di beni appartenenti a enti religiosi.

3. Dal 1803 al 1840

Divenuto il Ticino cantone autonomo, subito riaffiorò l'aspirazione all'autonomia anche quanto alla sistemazione diocesana. È però da rilevare che fu indirettamente la Dieta federale a smuovere le acque, preoccupata com'era di provvedere alla riorganizzazione in materia ecclesiastica soprattutto in altre parti della Svizzera in seguito alla secolarizzazione del vescovado di Costanza che comprendeva pure nostri cantoni di lingua tedesca. Quindi le autorità ticinesi si trovarono in certo qual modo obbligate a far conoscere alla Dieta la loro aspirazione, che nel 1804 e ancora l'anno dopo risultò la seguente: d'accordo di trattare con la Santa Sede la questione diocesana in generale quanto a escludere dalla Svizzera ogni estera giurisdizione spirituale, d'accordo anche per la creazione di un'auto-

noma diocesi con proprio vescovo e seminario nel Ticino, nettamente contrarie invece ad aggregare le nostre terre a vescovadi d'oltralpe, né a quello di Coira né a quello che andava profilandosi a Lucerna (*Verbali GC*, 1804, p. 118 e 232).

Nel 1814 la questione tornò di nuovo alla ribalta (*Verbali GC*, 1814, p. 426); le idee nel frattempo andavano sempre meglio delineandosi. Inoltre, i rapporti tra autorità civili e i due presuli lombardi continuavano a deteriorarsi; clero e popolo ne risentivano, donde i motivi di preoccupazioni. Anche il burrascoso periodo napoleonico volgeva al termine, sicché si poteva ritenere che quello fosse il momento propizio per risolvere pure le nostre faccende ecclesiastiche.

Infatti il Governo, così autorizzato dal Gran Consiglio (6 marzo 1815), si rivolse direttamente al Nunzio apostolico a Lucerna e addirittura alla Santa Sede sempre nell'intento di uscire presto da questo incerto stato di cose.

Poco dopo pure avviò il discorso, dato che la Dieta s'era rifiutata di immischiarsi in questa marginale faccenda, con la Corte imperiale di Vienna (la Lombardia era nel frattempo tornata all'Austria) per ottenere il trapasso dei beni⁴ posseduti in Ticino dal vescovado di Como in vista di creare e alimentare il fondo patrimoniale destinato alla futura Mensa vescovile ticinese. Risultati: Il sommo pontefice Pio VII, tramite il prodatario card. Mattei, rispose d'esser disposto «di prendere nella dovuta considerazione» la domanda del nostro Governo, nella quale, come osservava il Martinola, veniva tra l'altro presentato un quadro assai accurato sulla situazione del Ticino: 90'000 abitanti, paese solcato da valli e altissimi monti che rendevano i viaggi disagiati e costosi sia ai fedeli sia ai vescovi in occasione delle visite pastorali che di conseguenza riuscivano carenti.

La Corte imperiale oppose invece un secco rifiuto quanto alla cessione dei beni. I rapporti tra il Ticino e Vienna si fecero via via sempre più difficoltosi anche perché il nostro Governo nel 1819 di motuproprio e prima di darne regolare comunicazione a Vienna aveva tentato un vero e proprio colpo di mano, sequestrando i beni in Ticino del vescovo di Como, destinati a alimentare il patrimonio in fieri del futuro nostro vescovado, e affidandone l'amministrazione a persona (l'arciprete di Balerna) a tale scopo designata.

L'atto fu disapprovato dalla Dieta federale, che d'ora innanzi si disinteressò maggiormente del nostro problema diocesano, come pure disapprovato fu il modo sbagliato e per nulla affatto diplomatico con il quale il Consiglio di Stato, tramite un inesperto nostro conterraneo mercante d'arte in Austria e l'imprudente incaricato degli affari svizzeri a Vien-

na, presentò a posteriori le proprie richieste alla Corte imperiale.

Tra tali procedure, il 1. dicembre 1819 giunse almeno una più precisa risposta al Governo ticinese da parte della Santa Sede (card. Ercole Consalvi): buone possibilità quanto a concordati tra la stessa e le autorità civili svizzere nel senso di staccare le parrocchie nostre da Como e da Milano e di creare con esse una diocesi indipendente, retta da un vescovo proprio e «nazionale», a condizione però che prima si mettesse «in chiaro e segnatamente la conveniente dotazione della Mensa Vescovile, Capitolo e Seminario senza recare troppo forte pregiudizio agli interessi temporali delle diocesi di Como e di Milano».

Nel 1831 si fece sentire buona parte del clero, sottoposto al vescovo di Como, mediante speciali pubblicazioni e petizioni tendenti a indurre le nostre autorità a riprendere con la dovuta fermezza e sollecitudine la questione. Nel 1833 due messi (sacerdoti luganesi) designati dal Governo si recarono persino a Roma per perorare la causa. È da dire che il clero delle parrocchie ambrosiane si mantenne, nel complesso, contrario alla separazione da Milano, attaccatissimo com'era alla sua particolare liturgia, ai seminari milanesi, dai quali uscivano sacerdoti culturalmente e religiosamente preparati, a varie istituzioni della metropoli — come qualche ricovero — dalle quali potevano trarre non irrilevanti benefici.

4. Dal 1841 al 1876

Dopo le sommosse del '39 e del '41, si voltò pagina quanto alle vicende politiche di casa nostra. Al governo, che si dimostrava in precedenza di tendenza moderata, subentrò altro liberale-radical deciso ad attuare via via i postulati del proprio partito, attenendosi a ideologie tra le più avanzate del radicalismo elvetico vivo e operante in quegli anni.

Riesce quindi inimmaginabile che si potesse tralasciare di prendere in esame anche i rapporti con le autorità religiose in un momento, quale era quello, in cui Governo e Gran Consiglio si davano a rivedere, ad aggiornare, completando e più spesso innovando, leggi e dispositivi riguardanti si può ben dire ogni settore della vita comunitaria ed economica del paese.

La Chiesa, da un lato, continuava ad attenersi alla salvaguardia delle sue prerogative acquisite da secoli e confermate almeno in parte dopo il 1815⁵; dall'altro, lo Stato mirava ad assumere sempre più gravose mansioni e responsabilità, pur dibattendosi tra non poche difficoltà finanziarie, conformemente ai nuovi principi di sostanziale rinnovamento nell'ambito di una concezione prettamente liberale e moderna.

Donde il contrasto fra autorità civili e

autorità ecclesiastiche divenuto ben presto acuto dando luogo a trasmodamenti ostili alla Chiesa — persino quasi di sapore scismatico — aggravati dal fatto che le nostre comunità ecclesiastiche erano soggette a diocesi straniere e per di più con sedi in territorio incluso nell'Impero austriaco che allora si dimostrava il peggior nemico del nostro paese.

I fanatismi erano giunti a tal punto che, per dirla con Brenno Bertoni, si arrivava perfino a dire no anche solamente perché gli altri avevano detto sì. E così, nel 1841, si decise l'aggiornamento degli inventari dei beni appartenenti alle corporazioni religiose ma già sotto controllo dello Stato in conformità della legge del 19 giugno 1803; tra il '48 e il '52 parecchi conventi furono secolarizzati o soppressi e i loro beni confiscati dallo Stato come già era avvenuto nel 1812⁶.

Infine, il 24 maggio 1855 venne promulgata la Legge ecclesiastico-civile, da parecchi articoli della quale traspare ormai evidente l'intransigente tentativo di assoggettare la Chiesa al potere civile, in conformità «del trovato dei tempi (*Chiesa di Stato*, intesa cioè come sezione dell'amministrazione statale) in cui detta legge venne promulgata»⁷.

Ma per applicare con minore difficoltà tali e altri dispositivi occorreva dare nuovo assetto alle strutture ecclesiastiche. Dapprima, popolo, parte del clero e autorità civile si attenerono all'idea di giungere alla creazione di un autonomo vescovado o vicariato, così come già nel 1841 era stato proclamato per bocca del consigliere Manfredo Bernasconi (*Verbali GC*, 1841, p. 497). Ma durante la discussione sulla Legge ecclesiastico-civile ad altro traguardo si volle però mirare: incorporare il Ticino, per ragioni politiche, in una diocesi della Svizzera interna, in quella di Coira o addirittura in quella ancor più lontana di Basilea. Netta allora l'opposizione del clero e dei fedeli a una soluzione del genere ritenuta giustamente contraria alla storia, alla geografia e al carattere latino della stirpe. Ma l'autorità civile metteva avanti altre motivazioni: «il Popolo e le Magistrature Ticinesi sono per forza d'istinto persuasi che la loro patria non sarà mai indipendente finché non sia spezzato questo vincolo che la lega allo straniero»⁸. Pure altri erano o potevano essere i motivi. Uno chiaramente indicato: timore che vescovi (nominati con il consenso del governo di Vienna) e seminari lombardi potessero esercitare un'influenza politica sul clero e sui fedeli; altro sottinteso: conseguimento da parte delle autorità di maggiore libertà d'azione data la lontananza dei vescovi d'oltralpe e il loro carattere «nazionale».

Le trattative ripresero in seguito al mandato che il Gran Consiglio diede il 17 giugno 1855 al Governo: «il Consiglio di Stato è incaricato ad introdurre colla

massima sollecitudine le opportune pratiche tanto presso la Santa Sede, quanto presso il Governo di S.M. l'Imperatore d'Austria anche per ciò che concerne i beni della Mensa Vescovile di Como nel nostro Cantone, e trattare nello stesso tempo con uno dei Diocesani di Coira o di Soletta (sede del vescovado di Basilea), per aggregare alla loro giurisdizione ecclesiastica le nostre parrocchie» (*Verbal G C*, 1855, p. 637).

Infatti, al Consiglio federale fu presentato il già citato *Mémorial*, datato 19 dicembre 1855, tutt'altro che immune da punte polemiche, nel quale era riassunto l'istoriato della questione e con il quale si chiedeva di riprendere le trattative per giungere a una conclusione. Il Consiglio federale a sua volta, il 19 marzo 1856, sottopose a mons. J.M. Bovieri incaricato d'affari apostolico la richiesta del Governo ticinese. Mons. Bovieri interpellò subito la Santa Sede, sicché già l'11 luglio successivo poté far conoscere al Consiglio federale quanto a Roma era stato risolto nel caso in cui si potessero riprendere le trattative con tutte le parti interessate: separazione ecclesiastica del Ticino da entrambe le diocesi lombarde, erezione di una diocesi autonoma non aggregata però in nessun modo a diocesi d'oltralpe. Inoltre, la Santa Sede chiedeva come ultimo termine di concessione — ostacolo tutt'altro che facile da superare — la soppressione o almeno un adeguato ridimensionamento di tutti quei dispositivi di legge votati nel 1855 e ritenuti troppo ostili alla Chiesa.

Il Consiglio di Stato, venuto a conoscenza della risposta di mons. Bovieri e nell'intento di tagliare corto e netto ripeté cinque giorni dopo al Consiglio federale la domanda già ventilata in precedenza: «con legge federale sia stabilito che ogni giurisdizione di vescovo straniero deve cessare d'ora innanzi in tutta l'estensione del territorio della Confederazione Svizzera». Nel frattempo anche il clero ticinese fece conoscere il suo netto dissenso tanto al Governo, quanto a Roma e a Berna. (*C. Trezzini*, p. 50 e segg.)

Le cose si trascinarono per le lunghe durante un ulteriore triennio e sempre in un clima di evidente diffidenza; fitto e continuo però si manteneva lo scambio di missive, di memoriali, di documenti segreti o confidenziali tra le parti interessate, soprattutto tra l'incaricato d'affari pontificio a Lucerna, l'incaricato d'affari d'Austria a Berna (barone Menshengen) e il ministro degli affari esteri della Corte di Vienna (conte von Buol Schauenstein) indotta dal Nunzio a sostenere la causa della Santa Sede sia nella faccenda del trapasso dei beni appartenenti alle Mense lombarde, sia intervenendo presso le autorità svizzere affinché si mitigassero in Ticino le disposizioni legislative in materia civile-ecclesiastica e si elimi-



Vincenzo Molo

nasse lo «scandalo» di alcuni sacerdoti in cura d'anime (a Stabio e a Loco ad esempio) in aperta lotta con il loro legittimo superiore anche perché imposti alle parrocchie dalla sola autorità civile⁹.

Le difficoltà per un accordo erano giunte, insomma, a un punto tale che non permetteva ormai più una via d'uscita tramite negoziati. Il Consiglio federale sottopose allora all'assemblea federale il progetto di decreto legislativo che avrebbe «sancito la soppressione di ogni giurisdizione territoriale episcopale estera su tutto il territorio svizzero». E in questo senso la decisione fu presa il 22 luglio 1859. Ai vescovi di Como e di Milano fu così impedito di esercitare le loro mansioni pastorali in territorio ticinese.

Soltanto nel 1860 poté essere almeno regolato parzialmente il trapasso dei beni in territorio ticinese delle Mense diocesane lombarde al Cantone; trapasso però avvenuto e completato nel '62 unicamente perché la Lombardia da qualche anno era stata inclusa nel Regno d'Italia, con le autorità del quale fu possibile giungere a una legale convenzione.

La questione diocesana, malgrado sporadici tentativi unilaterali, fu così, per dirla con mons. Trezzini, messa dalle autorità federali in secondo piano per ben oltre un decennio.

5. Le due convenzioni del 1884

Nel 1877 si rinnovano i poteri cantonali; ne esce stavolta vincente il partito liberale-conservatore, sicché il governo risulta poi composto dai suoi esponenti di maggior rilievo, fra i quali l'avv. Gioachino Respini, capo autoritario del partito (che però opererà subito per la carica in Gran Consiglio), l'avv. Massimiliano Magatti, l'avv. Martino Pedrazzini¹⁰, persona colta, cattolico coerente, abile politico con vivo senso di responsabilità, al quale molto si deve se la spinosa e complessa questione diocesana poté trovare finalmente buona soluzione, frutto di non facili compromessi.

Il 21 maggio 1878 ha luogo a Locarno un incontro, presenti cinque delegati del clero di rito romano, tre ambrosiani, il delegato del Governo (M. Pedrazzini che già in precedenza s'era occupato di fare qualche prudente personale sondaggio negli ambienti interessati allo scioglimento della questione) e due rappresentanti del Gran Consiglio, allo scopo di trovare il modo adatto per riprendere i negoziati.

La mancanza di una regolare gerarchia ecclesiastica continua ad essere motivo di viva inquietudine e di gravi disagi, quanto allo «spirituale» dei cattolici ticinesi, specialmente nell'area di rito romano.

Il clero di rito romano si dice consenziente all'autonomia diocesana.

Contrari a staccarsi dall'arcivescovo milanese, cui «rimangono uniti con tutto il cuore», si dichiarano gli ambrosiani, rassegnati ad accettare una separazione da Milano soltanto se decisa dalla Santa Sede. Un rapporto dei primi e quello dissidente dei secondi¹¹ sono presentati alla Curia romana, la quale affida a una speciale commissione lo studio del problema e incarica pure nel contempo l'arcivescovo Eugenio Lachat, a quel momento bruscamente allontanato dalla sua diocesi (Basilea) per decisione di cinque governi dei cantoni ecclesiasticamente inclusi in quella e in seguito ai burrascosi moti del Kulturkampf (1873), a presentare un suo personale rapporto.

Mons. Lachat il 29 gennaio 1880, dopo aver preso contatto coi due presuli lombardi, può presentare la sua prima dettagliata relazione, cui poco dopo fa seguito altra sull'atteggiamento benevolo assunto ora dalle autorità ticinesi. Altra commissione cardinalizia le prende in esame e conclude che i negoziati possono essere ripresi a condizione che il Governo ticinese ne faccia esplicita richiesta e naturalmente «con il permesso del Consiglio federale». Difficoltosa riesce in seguito — come diffusamente ci informa Peri-Morosini — l'intesa tra il Consiglio di Stato e Governo federale deciso, quest'ultimo, a non deflettere dalla premessa nel senso di aggregare il Ticino a una delle diocesi svizzere.

Gran Consiglio e Consiglio di Stato, dopo ormai tre anni di vana attesa o di risposte negative da parte delle autorità federali, decidono di mandare a Roma nel marzo 1883 una delegazione (Pedrazzini e Magatti) per conseguire dalla Santa Sede almeno un temporaneo vicariato apostolico per il Ticino.

Ma nel frattempo le cose vanno mutando d'aspetto anche negli ambienti federali. In Consiglio federale siedono tre uomini politici di grande spicco: Friedrich E. Welti, Louis Ruchonnet e Numa Droz.

Benché opposti per la loro fede politica e religiosa ai politici ticinesi al potere, assumono attitudini di responsabilità e di spirito oltremodo conciliante, anche perché vivissimo in loro era il desiderio di riportare la pace religiosa in tutte le parti del paese dove da anni rimaneva profondamente turbata. Difatti, il 25 luglio 1883 a Berna finalmente può aver luogo un incontro tra l'autorità federale e il delegato del Governo ticinese. È il nostro Pedrazzini che ufficialmente presenta la proposta che varrà a trovare almeno un temporaneo accordo per lo scioglimento della questione: chiedere al Papa di trasferire nel Ticino mons. E. Lachat, esiliato vescovo di Basilea, come amministratore apostolico.

Il Pedrazzini già aveva ottenuto il consenso di mons. Lachat e pur anche assicurazioni in tal senso dalla Santa Sede. Con questo diplomatico suggerimento, accolto subito dal Governo federale, quanto non s'era concluso in ottant'anni di trattative si risolve ora in pochi mesi. Gli ultimi lavori, iniziati il 12 agosto 1884, presenti i delegati dell'autorità federale e mons. Domenico Ferrata sottosegretario della Congregazione degli affari ecclesiastici¹², si concludono con un progetto di concordato, datato 1. settembre 1884, approvato in seguito dalle autorità federali e cantonali e dal pontefice Leone XIII.

Eccone i primi 4 articoli:

«Art. 1. Le parrocchie del Cantone Ticino saranno staccate canonicamente dalle diocesi di Milano e di Como e poste sotto l'amministrazione spirituale di un Prelato, che prenderà il titolo di Amministratore apostolico del Cantone Ticino.

Art. 2. La nomina dell'Amministratore apostolico sarà fatta dalla Santa Sede.

Art. 3. Ove il titolare venisse a morire prima dell'assetto definitivo della situazione religiosa delle parrocchie del Cantone Ticino, il Consiglio federale, il Cantone del Ticino e la Santa Sede s'intenderanno circa la prolungazione dell'amministrazione provvisoria istituita dalla presente Convenzione.

Art. 4. Il Cantone del Ticino si obbliga a prendere le misure necessarie per l'esecuzione di questa Convenzione, segnatamente per quanto concerne l'emolumento dell'Amministratore apostolico, la sua residenza, ecc.» (*Leggi GC*, 1885, p. 39).

Le difficoltà, certo, non mancarono né prima, né durante né dopo gli accordi: non soddisfatti molti radicali entro e fuori del Ticino («Vedano i signori del Palazzo federale qual prezioso elemento di concordia cittadina... ci hanno regalato col famoso ritrovato di un vescovo camuffato sotto la speciosa parola di Amministratore»: si legge in un foglio radicale ancora tre anni dopo a commento di una decisione vescovile quanto all'uso delle campane a Lottigna) e, in sulle prime, pur anche insoddisfazioni in alcuni ambienti ecclesiastici.

L'articolo 4 della Convenzione di Berna, quanto alla sua pratica applicazione, richiese ulteriori accordi che dovevano essere conclusi e approvati tanto dalle autorità ticinesi quanto dalla Santa Sede. Quindi, altre trattative si ebbero già nel corso del mese di settembre 1884: a Bellinzona questa volta, alla presenza dei delegati cantonali — avv. M. Magatti e P. Regazzi — e di mons. D. Ferrata rappresentante della Santa Sede. Brevi le discussioni, tanto che già il 23 dello stesso mese una seconda convenzione, della quale si fa seguire un riassunto, potrà essere per

esame e per approvazione sottoposta alle autorità cantonali e alla Santa Sede.

L'Amministratore apostolico sarà libero di esercitare la sua spirituale giurisdizione in tutto il territorio del Cantone Ticino. Avrà piena libertà nella scelta dei suoi collaboratori e nella pubblicazione degli atti pastorali. Risiederà a Balerna in attesa che si definisca la sede permanente in una delle città ticinesi. Il Cantone si obbliga a costituire a favore dell'amministratore apostolico dipendente dalla Santa Sede il necessario patrimonio, il cui reddito costituirà l'assegno dell'Amministrazione Apostolica (fr. 12'000. — annui) e quello a favore del seminario maggiore (fr. 5'000. —). Il Governo del Ticino continuerà inoltre a versare al seminario di Pollegio la somma annuale di fr. 6'000. —. Infine, «Il Governo del Cantone Ticino non intende che con questa Convenzione siano pregiudicati in alcun modo i diritti o vantaggi derivanti da fondazioni religiose, o da lasciti e cause pie, che secondo ragione, equità e consuetudine possono competere allo Stato del Cantone Ticino, ai corpi morali ed ai cittadini del Cantone come facente parte fin qui delle diocesi di Milano e di Como»¹³.

Il 1. agosto 1885, eletto dalla Santa Sede in conformità della convenzione con la diocesi di Basilea e gli accordi con le autorità ticinesi, mons. Eugenio Lachat a Bellinzona, dopo aver rinunciato alla carica di vescovo di Basilea, prese possesso della nostra futura diocesi con però solo il titolo di primo amministratore apostolico. Breve fu la sua permanenza in Ticino (morì a Balerna il 1. novembre dell'anno dopo), pur tuttavia contraddistinta da alacre attività: acquisto con mezzi propri e donazione alla «diocesi» del palazzo Riva nei pressi della chiesa di Santa Maria degli Angeli (Lugano) da destinare a episcopio, fondazione del seminario maggiore di San Carlo con sede a Casserina. In seguito il seminario sarà poi trasferito nel palazzo in Via Nassa donato nel 1887 da Antonia Vanoni; soltanto nel 1903 troverà nuova sede a Besso: i palazzi Riva e Vanoni saranno allora adibiti entrambi a residenza vescovile con gli annessi uffici della curia.

A succedere a mons. Lachat la Santa Sede designò l'allora arciprete di Bellinzona mons. Vincenzo Molo che, preso possesso della nostra amministrazione apostolica il 9 ottobre 1887, venne a risiedere a Lugano.

6. La legge sulla libertà della Chiesa cattolica

Sistemata almeno in via transitoria la spinosa questione diocesana, era inevitabile che i conservatori, a quel momento ancora detentori del potere politico e partitico, riprendessero in esame la Legge ecclesiastico-civile del 1855, che in fondo rispecchiava lo spirito di un progetto di

statuto civile-ecclesiastico presentato al Gran Consiglio già nel 1819 ma subito fatto scomparire. Intento delle riforme, invocate anche da una petizione sottoscritta da 7000 cittadini, era di eliminare quanto poteva essere ritenuto ostile al clero e ai fedeli e di permettere l'esecuzione pratica dei contenuti delle due convenzioni precedentemente citate; inoltre di concedere «alla Chiesa piena libertà d'azione (in materia spirituale e nell'amministrazione dei propri beni) sotto la protezione e con la collaborazione dello Stato». ¹⁴

Il progetto di legge, della preparazione del quale era stato primo artefice Martino Pedrazzini che aveva operato in stretta collaborazione con personalità ecclesiastiche, fu sottoposto al Gran Consiglio in sul finire del 1885, accompagnato dal relativo messaggio nel quale, tra l'altro, si legge: «Noi (Governo) abbiamo creduto e crediamo che convenga uscire risolutamente da questo stato di cose irregolare e malsano ... Lasciamo una buona volta a Cesare quello che è di Cesare e diamo francamente e generosamente a Dio quello che è di Dio» (*Verbali GC*, 1885, p. 276).

Accese e violente furono le discussioni e le polemiche dentro e fuori l'aula del Gran Consiglio e sulla stampa.

Favorevole alla legge era la maggioranza conservatrice. Contrari su vari punti, pur condividendo l'opportunità di aggiornare e di rinnovare, si dichiaravano l'altra frazione dei conservatori e alcuni liberali di tendenza moderata; di essi si faceva portavoce l'avv. Agostino Soldati, il quale a mano a mano che s'andavano discutendo i vari articoli metteva avanti sue controproposte. La discussione in Gran Consiglio occupò parecchie sedute della sessione invernale del 1886 (*Verbali GC*, 1886, p. 138-271). Dalla destra si ripeteva l'accusa: «si vuole imitare l'imperatore Giuseppe II» (Felice Gianella, p. 164); da sinistra: «Dove siamo? Dove andiamo? Siamo nelle fitte tenebre del medio evo; andiamo alla perdita delle franchigie popolari ed alla completa dedizione dello Stato alla Chiesa» (Ernesto Bruni, p. 146); «L'Amministratore apostolico dovrebbe essere eletto dal Gran Consiglio e tenuto a prestare giuramento di fedeltà alle leggi della repubblica nelle mani del Consiglio di Stato» (Stefano Gabuzzi, p. 194); «Vediamo ora la Chiesa che vuole imperare sullo Stato» (Achille Borella, p. 141) ...

L'opposizione definì le disposizioni con lo spregiativo «legge ladra», poiché con essa veniva tolta ai comuni l'amministrazione dei beni ecclesiastici per essere invece affidata a un ente nuovo, la parrocchia, o ai patroni privati nei casi di juspatronato. Ed altro: la nomina dei parroci pure diventava competenza dell'assemblea parrocchiale; le spese del culto pote-

vano essere addossate al comune nel caso in cui esso già aveva assunto in precedenza tale impegno soprattutto in occasione di incameramento di beni ecclesiastici.

La legge sulla libertà della Chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici fu votata dal Gran Consiglio il 28 gennaio 1886 ¹⁵. Risultato dello scrutinio: 52 voti positivi, 20 voti contrari; particolare significativo: ben 38 i deputati assenti al momento del voto! (*Verbali GC*, 1886, p. 271). Gli oppositori promossero il referendum, ma il verdetto popolare del 21 marzo successivo si concluse in modo analogo: accettata la legge con 1331 voti di maggioranza.

La parrocchia ticinese, intesa come «circonscrizione territoriale sui fedeli della quale spetta ad un ufficio ecclesiastico la funzione esclusiva della cura delle anime», è tuttora riconosciuta come ente di diritto pubblico ed è strutturata e gestita in conformità della Legge sulla libertà della Chiesa cattolica tuttora vigente a generale soddisfazione e senza aver causato sinora abusi di rilievo. Essa con la sua quarantina di articoli richiama il rapporto tra le parrocchie e l'Ordinario diocesano, designa gli organi legislativo ed esecutivo (assemblea parrocchiale e consiglio parrocchiale), fissa le loro competenze, fra le quali la nomina del parroco, infine tratta dei beni ecclesiastici quanto a possesso e gestione.

7. Le bolle papali (1888-1971)

Trascorsi ormai quattro anni dalla ratifica delle convenzioni di Berna e di Bel-



Mons. Eugenio Lachat

linzona riguardanti la questione diocesana risolta però soltanto in forma temporanea, da più parti si auspicava e si studiava il modo di riprendere le trattative per conseguire il definitivo scioglimento.

Il 27 febbraio 1888 ecco allora riuniti a Berna la delegazione del Consiglio federale (Ruchonnet e Numa Droz), il rappresentante della Santa Sede mons. D. Ferrata allora nunzio a Bruxelles e, a momenti come desiderato ospite, il nostro Pedrazzini.

Atmosfera tranquilla, anche se divergenti riapparivano le tesi dell'autorità federale (aggregazione del Ticino alla diocesi di Basilea) e della Santa Sede (Ticino amministrazione apostolica a sé stante). Ognuno torna a ripetere le motivazioni che ormai conosciamo. È allora che mons. D. Ferrata, per finire, riesce a escogitare e a far accettare una singolarissima soluzione conciliante che viene codificata nella seguente nuova convenzione datata 16 marzo 1888.

«Art. 1. Al momento ch'entrerà in vigore la presente convenzione, la Chiesa parrocchiale e collegiale di S. Lorenzo a Lugano sarà eretta a Chiesa cattedrale per tutto il territorio del Cantone del Ticino, e questa Chiesa sarà riunita canonicamente e con eguaglianza di diritti alla Chiesa di Basilea, il cui Ordinario porterà d'ora innanzi il titolo di Vescovo di Basilea e di Lugano.

Art. 2. Per l'amministrazione della Chiesa cattedrale riunita, la Santa Sede nominerà, d'intesa col Vescovo diocesano, un Amministratore apostolico,

che sarà preso dal numero dei preti appartenenti al Cantone del Ticino. L'Amministratore apostolico avrà il carattere episcopale, risiederà nel Cantone e porterà il titolo di Amministratore Apostolico del Ticino.

Art. 3. Le disposizioni della convenzione del 26 marzo 1828 sulla nomina del Vescovo di Basilea saranno estese alla Chiesa cattedrale riunita, se vi acconsentono le altre parti cointeressate.

Art. 4. Non è fatta nessuna modificazione all'articolo 4 della convenzione del 1. settembre 1884, né agli accordi che possono derivare. In considerazione che il Cantone del Ticino sopporta le spese della sua amministrazione particolare, questo Cantone e il suo Amministratore Apostolico non contribuiranno né alla Mensa del Vescovo diocesano, né alle altre spese della amministrazione generale della Diocesi.

Art. 5. L'Amministratore attuale rimane al posto cui fu dalla Santa Sede nominato addì 20 settembre 1887»¹⁶.

Lo scambio delle ratifiche s'è concluso a Roma il 15 luglio 1888, presenti per la Svizzera Teodoro Wirz landamano di Obwalden membro del Consiglio degli Stati e, per la Santa Sede, il cardinale Mariano Rampolla Segretario di Stato di Sua Santità.

Il 7 settembre 1888, Leone XIII promulgò la bolla di fondazione della nostra amministrazione apostolica — «Ad universam» — della quale si ha la versione letterale in italiano nel testo di Peri-Morosini¹⁷. Fu portata a conoscenza dei fedeli ticinesi con solenni funzioni nella cattedrale di San Lorenzo nel dì di mezz'agosto dell'anno dopo e ne giunse l'eco anche nelle nostre più remote parrocchiette salutata dal suono festoso delle campane e con tanto di sparo di mortaretti e canore funzioni dentro e fuori delle chiese.

Soltanto l'8 marzo 1971, consenzienti la Santa Sede, il vescovo di Basilea, le autorità civili federali e cantonali, la nostra diocesi da Paolo VI con la bolla «Paroecialis et collegialis»¹⁸ è stata riconosciuta del tutto autonoma anche nei suoi aspetti esteriori, sciolta cioè dal tenuissimo legame che dal 1888 la teneva unita a una diocesi d'oltralpe.

8. Le prime strutture della diocesi

Quando il 1. agosto 1885 mons. Lachat prese possesso della carica, si trovò di fronte a una amministrazione apostolica che non aveva nessunissima struttura.

In pratica il capitolo della semi-cattedrale di Lugano non aveva mai avuto la funzione di «capitolo cattedrale», non esisteva una «curia» con propria organizzazione, non servizi per il clero. L'unico elemento che poteva essere, in qualche modo, comparabile ad un elemento di struttura diocesana era il seminario mi-

nore di Pollegio nelle valli ambrosiane; pochi e poveri i conventi e i monasteri rimasti.

Fin dal 1861 alcuni sacerdoti ticinesi e alcuni laici avevano fondato una sezione del «Pius Verein» che negli anni attorno al 1870-80 assunse notevole funzione di incontro. Le riunioni della «Società Piana», che culminarono con l'assemblea svizzera tenuta a Locarno nel 1882, ebbero una vasta eco nel paese e contribuirono a creare nuovo e più cosciente sentimento religioso.

Anche la nascita dell'associazione di studenti cattolici «Lepontia», collegata alla società degli studenti svizzeri, ebbe funzione analoga di coordinamento.

Con la creazione delle nuove strutture diocesane si svilupparono pure i movimenti di «azione cattolica» sino a comprendere più tardi anche i primi gruppi d'azione «cristiano-sociale».

La scarsità di clero, legato alle tradizionali sedi, parrocchie, vice-parrocchie, juspatronati e cappellanie, offriva poche possibilità di organizzare nuovi «servizi». Si comprende allora come le prime cure dei responsabili della diocesi fossero quelle di chiamare congregazioni per creare istituti. Nel 1889 giunsero i Salesiani a Mendrisio; già nel 1886 le suore della congregazione di Ingenbohl, legate all'ordine cappuccino, iniziavano l'attività a Locarno... E siamo alla data terminale della presente cartella.

1) Il rito romano è quello universale della Chiesa cattolica. La liturgia ambrosiana è invece quella stessa che Sant'Ambrogio (sec. IV) ricevette da Roma e che i Lombardi conservarono intatta anche quando i Romani la sottoposero all'evoluzione dei secoli. Le differenze si riscontrano quindi soltanto nelle forme e precisi liturgiche. Oggi il rito ambrosiano è seguito nell'archidiocesi milanese e in alcune poche parrocchie delle diocesi di Bergamo, di Novara e di Lugano.

2) *Pometta*: anno 1934, p. 1-10, 33-48, 65-78, 97-114; anno 1935, p. 1-14, 33-44, 65-82. — *Martinola*: p. 331-337, 462-470.

3) Cfr. Paolo D'Alessandri, *Atti di San Carlo*, Locarno 1909, p. 320. Inoltre, *Zorzi*: dissidi del genere negli anni 1620, 1641, 1734, 1774, 1779 (p. 19-20).

4) Sono indicati nel *Memoriale* citato alla nota 8: Appendice L. p. 44-53.

5) Stefano Franscini, *La Svizzera Italiana*, II ed., Lugano 1973, p. 477 e segg.: «Cose ecclesiastiche».

6) Sac. Emilio Cattori, *I beni ecclesiastici incamerati dallo Stato del Cantone Ticino*, Lugano 1930.

7) La Legge comprende 37 articoli (*Leggi G C*, 1855, p. 128); cfr. anche la cartella N. 4, p. 27.

8) *Mémorial du Conseil d'Etat du Canton du Tessin au Conseil fédéral touchant la séparation du Canton des diocèses de Como et de Milan*, 1855 (versione in italiano nel «Foglio Ufficiale del Cantone Ticino», parte I, 15 marzo 1858, p. 541 e segg.).

9) La parte epistolare dell'articolo di E. *Pometta* comprende tutto quanto egli poté rintracciare negli archivi statali di Vienna.

10) Cfr. mons. Celestino Trezzini, *Martino Pedrazzini*, ed. dalla «Società Storica Locarnese», Bellinzona 1967. Nel testo sono pure richiamate cronaca e documentazione relative alla questione diocesana.

11) Di particolare interesse è pure il *Riassunto storico sulla separazione diocesana del Cantone Ticino* di mons. Giovan Battista Martinoli, parroco di Ludiano, in *Ambrosiana Trium Vallium* (Milano, 1925). L'autore fu l'ultimo, durante il decennio 1875-85, della serie dei rappresentanti «in loco» degli arcivescovi milanesi. Cfr. «Archivio Storico Ticinese» N. 18, 1964, p. 71.

12) Cfr. Dominique Ferrata, *Mémoires*, Roma 1920.

13) *Verballi G C*, 1884, p. 171 e *Leggi G C*, 1885, p. 171.

14) Antonio Galli, *Notizie sul Cantone Ticino*, vol. II, Lugano 1937, p. 667.

15) Testo in *Leggi G C*, 1886, p. 65 e «Foglio Ufficiale», 29 gennaio 1886, p. 161; il Regolamento d'applicazione è datato 18 giugno 1886. Vedasi inoltre l'esame teorico-critico in *La legge ticinese del 28 gennaio 1886* del sac. Enrico Maspoli, Lugano 1905.

16) *Leggi G C*, 1888, p. 143.

17) p. 115-125; la pergamena è conservata nell'archivio della Curia di Lugano.

18) Il documento è conservato presso l'archivio della Curia di Lugano e pubblicato con la traduzione italiana nel «Monitore ecclesiastico», 1971, p. 298.



Minusio, la Baronata